

REGOLAMENTO DEL FONDO AgriCAT

DM n. 193990 del 5 aprile 2023

Articolo 10 - CRITERI DI SCELTA DEI TECNICI INDIVIDUATI DEL FONDO PER L'ELABORAZIONE DEI RILIEVI CAMPIONARI

1. I rilievi campionari di cui all'articolo 8 comma 3 sono svolti da figure tecniche appositamente individuate dal Soggetto gestore ed in possesso dei requisiti di cui comma 3 nella stima dei danni, riguardanti i prodotti oggetto di protezione e la tipologia di copertura pratica.

2. I tecnici incaricati sono i responsabili dei rilievi e possono essere coadiuvati da altri professionisti in grado di apportare contributi utili al miglior assolvimento dell'incarico.

3. Ciascun tecnico incaricato dovrà possedere i seguenti requisiti:

a) essere abilitato all'esercizio delle professioni ed essere regolarmente iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi - Dottori Forestali, Collegio dei Periti, Periti Agrari Laureati, Collegio dei Geometri e Geometri Laureati;

b) non essere dipendente del Soggetto gestore o di altre società che, direttamente o indirettamente, facciano parte degli organi sociali dello stesso;

c) non essere iscritto al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del Codice;

DM n. 611452 del 3 novembre 2023

Articolo 10 - CRITERI DI SCELTA DEI TECNICI INDIVIDUATI DEL FONDO PER L'ELABORAZIONE DEI RILIEVI CAMPIONARI

1. I rilievi campionari di cui all'articolo 8 comma 3 sono svolti da figure tecniche appositamente individuate dal Soggetto gestore ed in possesso dei requisiti di cui comma 3 nella stima dei danni, riguardanti i prodotti oggetto di protezione e la tipologia di copertura pratica.

2. I tecnici incaricati sono i responsabili dei rilievi e possono essere coadiuvati da altri professionisti in grado di apportare contributi utili al miglior assolvimento dell'incarico.

3. Ciascun tecnico incaricato dovrà possedere i seguenti requisiti:

a) essere in possesso della competenza peritale specifica richiesta per l'espletamento dell'incarico in ragione della normativa vigente;

b) non essere dipendente del Soggetto gestore o di altre società che, direttamente o indirettamente, facciano parte degli organi sociali dello stesso;

c) non essere iscritto al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del Codice;

- d) non essere componente del Consiglio di Amministrazione di società, né avere incarichi di qualsiasi genere anche non remunerati, in società di intermediazione assicurativa o riassicurativa;
- e) non operare in conflitto di interesse. Sussiste tale rischio quando l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni del Tecnico è compromesso per motivi familiari, affettivi, politici o affinità nazionale, interesse economico o qualsiasi altro interesse condiviso con un destinatario. E' configurabile come conflitto di interessi a titolo esemplificativo e non esaustivo.

- d) non essere componente del Consiglio di Amministrazione di società, né avere incarichi di qualsiasi genere anche non remunerati, in società di intermediazione assicurativa o riassicurativa;
- e) non operare in conflitto di interesse. Sussiste tale rischio quando l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni del Tecnico è compromesso per motivi familiari, affettivi, politici o affinità nazionale, interesse economico o qualsiasi altro interesse condiviso con un destinatario. E' configurabile come conflitto di interessi a titolo esemplificativo e non esaustivo.